



Condizioni generali (CG) della Confederazione per l'acquisto di beni

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all'acquisto di beni (compreso l'eventuale montaggio).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al compratore, il venditore accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per scritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del compratore.
- 2.2 Nell'offerta il venditore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese di trasporto.
- 2.3 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di sei mesi dal ricevimento dell'offerta.

3. Ricorso a terzi

Se per l'esecuzione del contratto ricorre a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori), il venditore trasferisce loro gli obblighi di cui ai numeri 4 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale), 13 (tutela del segreto) e 14 (protezione e sicurezza dei dati). Il venditore è responsabile della fornitura delle prestazioni conformi al contratto da parte dei terzi incaricati.

4. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

- 4.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005¹ contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
- 4.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)².
- 4.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, il venditore è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999³ sui lavoratori distaccati.

¹ RS 822.41

² Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 8 dell'1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

³ RS 823.20

- 4.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc), la legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 1991⁷ sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 2000⁸ sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.
- 4.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il venditore osserva le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 OAPub⁹.
- 4.6 Il venditore è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 4.1–4.5.
- 4.7 **Se il venditore o uno dei suoi subappaltatori viola gli obblighi di cui al presente numero 4, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il venditore dall'osservanza di questi obblighi.**

5. Luogo di esecuzione e passaggio dei rischi

- 5.1 Il compratore designa il luogo di esecuzione.
- 5.2 Gli utili e i rischi passano al compratore nel luogo di esecuzione.

6. Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione

- 6.1 *Fornitura di materiale:* se il compratore fornisce al venditore il materiale necessario per l'esecuzione del contratto, il materiale resta di proprietà del compratore. Esso deve essere designato come tale e tenuto separato. Quando lo riceve, il venditore sottopone il materiale a un controllo. I danni riscontrati devono essere immediatamente segnalati per scritto al compratore.
- 6.2 *Modelli e mezzi di produzione:* se il compratore mette a disposizione del venditore modelli o mezzi di produzione per l'elaborazione dell'offerta o l'esecuzione del contratto, questi possono essere impiegati esclusivamente a tale scopo. Essi restano di proprietà del compratore. Il venditore deve designarli come tali, conservarli con cura e restituirli su richiesta.

7. Prescrizioni in materia d'importazione

Il venditore garantisce, in conformità a quanto stabilito nel contratto, l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione nel trasporto dal luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il compratore per scritto su eventuali restrizioni all'esportazione del Paese di provenienza.

8. Consegna e montaggio

- 8.1 La consegna dei beni avviene nel luogo di esecuzione di cui al numero 5 dopo la firma del bollettino di consegna.
- 8.2 Se anche il montaggio dei beni è oggetto del contratto, il compratore concede a tal fine al venditore l'accesso ai propri locali.

⁴ RS 814.01
⁵ RS 814.20
⁶ RS 451
⁷ RS 921.0
⁸ RS 813.1
⁹ RS 172.056.11

- 8.3 Il venditore osserva le prescrizioni aziendali del compratore, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno.
- 8.4 Il compratore controlla l'oggetto dell'acquisto immediatamente, ma al più tardi entro 30 giorni dalla consegna.

9. Retribuzione

- 9.1 Per le prestazioni fornite il venditore è retribuito secondo un prezzo fisso.
- 9.2 La retribuzione indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare i costi per l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, le spese, i diritti di licenza nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
- 9.3 Il venditore emette le fatture secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.
- 9.4 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale¹⁰ il venditore è tenuto a inviare al compratore una fattura elettronica¹¹ se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il compratore stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.

10. Mora

- 10.1 Se non rispetta i termini perentori convenuti (giorno stabilito per l'adempimento dell'obbligazione), il venditore è senz'altro costituito in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
- 10.2 **Se è costituito in mora, il venditore deve pagare una pena convenzionale che ammonta all'1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo al 10 per cento della retribuzione totale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.**
- 10.3 **Il pagamento della pena convenzionale non esonera il venditore dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.**

11. Responsabilità

- 11.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.
- 11.2 Le parti rispondono del comportamento del loro personale ausiliario e dei terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori) come pure del proprio comportamento.

12. Garanzia per difetti

- 12.1 In qualità di specialista e in considerazione dell'uso cui sono destinati i beni forniti il venditore garantisce che questi possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le prescrizioni legali e non presentano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.
- 12.2 In caso di difetti, il compratore può scegliere se:
- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
 - recedere dal contratto;
 - chiedere beni senza difetti; o
 - chiedere una miglioria.
- 12.3 Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla consegna o dall'eventuale montaggio dei beni. Il compratore notifica immediatamente per scritto i difetti riscontrati.
- 12.4 Se nel periodo di garanzia devono essere eliminati difetti o sostituite parti, per le componenti in questione il periodo di garanzia ricomincia a decorrere dal momento dell'eliminazione del difetto o della sostituzione.

¹⁰ Art. 7 OLOGA ; RS 172.010.1

¹¹ <http://www.e-rechnung.admin.ch>

13. Tutela del segreto

- 13.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 13.2 L'obbligo del segreto non si applica per il compratore tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo del venditore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto come pure il periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras¹², LAPub¹³, OAPub¹⁴).
- 13.3 Senza il consenso scritto del compratore, il venditore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il compratore né indicare quest'ultimo come referenza.
- 13.4 **Se violano gli obblighi di cui al presente numero 13, le parti devono pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza di questi obblighi.**

14. Protezione e sicurezza dei dati

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e a proteggere efficacemente i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto affinché non giungano a conoscenza di persone non autorizzate.

15. Cessione e costituzione in pegno

Il venditore non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del compratore senza previo consenso scritto di quest'ultimo.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 16.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
- 16.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 16.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la pertinente disposizione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.

17. Diritto applicabile e foro competente

- 17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. È esclusa l'applicazione delle norme di conflitto.
- 17.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980¹⁵ sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.
- 17.3 Se il compratore è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il compratore.

¹² RS 152.3

¹³ RS 172.056.1

¹⁴ RS 172.056.11

¹⁵ RS 0.221.211.1

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)
Edizione: settembre 2016
Stato: gennaio 2021